

COMUNE DI ARCO

I.MI.S IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE - ALIQUOTE IN VIGORE PER L'ANNO 2023

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA %	DETRAZIONE €	DEDUZIONE * €
<ul style="list-style-type: none"> – Abitazione principale, assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) e da regolamento comunale (uso gratuito a parenti e affini in linea retta di primo grado nella misura massima di un fabbricato abitativo, anziani o disabili in casa di riposo) escluse A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di due unità classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7); – Fabbricati destinati ad uso come “scuola paritaria”; – Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all’albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale; – Fabbricati strumentali all’attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00. 	0,000		
<ul style="list-style-type: none"> – Fabbricati strumentali all’attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00. 	0,100		1.500,00
<ul style="list-style-type: none"> – Altri fabbricati abitativi locati a canone concordato (ai sensi dell’articolo 2 comma 3 della L. n. 431/1998) 	0,445		
<ul style="list-style-type: none"> – Abitazione principale, assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) e da regolamento comunale (uso gratuito a parenti e affini in linea retta di primo grado nella misura massima di un fabbricato abitativo, anziani o disabili in casa di riposo) di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di due unità classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7). 	0,350	369,17	
<ul style="list-style-type: none"> – Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3 e D/2; – Fabbricati iscritti nella categoria catastale D/1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00; – Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D/7 e D/8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00. 	0,550		
<ul style="list-style-type: none"> – Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D/3, D/4, D/6 e D/9; – Fabbricati iscritti nella categoria catastale D/1 con rendita superiore ad € 75.000,00; – Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D/7 e D/8 con rendita superiore ad € 50.000,00. 	0,790		
<ul style="list-style-type: none"> – Altri fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze; – Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti. 	0,895		

* La deduzione, prevista per i fabbricati strumentali all'attività agricola, va detratta dalla rendita catastale



Comune della Città di Arco

PROVINCIA DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 22
del CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (I.M.I.S.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEDUZIONI D'IMPOSTA PER IL 2023.

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventisei** del mese di **Aprile** alle ore **20:00**, presso la sala consiliare del Casinò Municipale, a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito in seduta Pubblica il

C O N S I G L I O C O M U N A L E

sono presenti i signori:

1	ANDREASI GABRIELE	P	12	PALLAORO OSCAR	P
2	BERTAMINI CESARE	P	13	PARISI CHIARA	P
3	BETTA ALESSANDRO	P	14	PERINI UGO	P
4	BETTA TIZIANA	P	15	PINCELLI ANGIOLINO	P
5	BRESCIANI STEFANO	P	16	TAMBURINI FLAVIO	P
6	CATTOI NICOLA	P	17	TAMBURINI NICOLA	AG
7	FIORIO ARIANNA	P	18	TAMBURINI STEFANO	P
8	IOPPI DARIO	P	19	TREBO GUIDO	P
9	MAZZOLDI STEFANO	P	20	ULIVIERI TOMMASO	P
10	MIORI STEFANO	P	21	VILLI LUCIANO	P
11	MORANDI FERRUCCIO	AG	22	ZAMPICCOLI ROBERTO	P

PRESENTI: 20 ASSENTI: 2

Assiste il Segretario generale dott. Giorgio Osele.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, signor **Flavio Tamburini**, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (I.M.I.S.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEDUZIONI D'IMPOSTA PER IL 2023.

Relazione.

La legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 “legge finanziaria provinciale per il 2015”, come successivamente modificata e integrata, ha istituito l’Imposta immobiliare semplice (I.M.I.S.) in sostituzione dell’Imposta municipale propria (I.MU.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (T.A.S.I.), quali componenti della IUC.

Con deliberazione consiliare n. 8 di data 19/02/2018 sono state approvate le aliquote, le detrazioni e le deduzioni I.M.I.S. per l’anno 2018, le quali, in assenza di modifiche, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 8 comma 1 della L.P. 14/2014 e all’art. 1 comma 169 della L. 296/2006, sono state confermate anche per le annualità 2019, 2020, 2021 e 2022, che si riportano di seguito.

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35%
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00%
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00	0,55%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00	0,55%
Fabbricati destinati ad uso come “scuola paritaria”	0,00%
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all’albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79%
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00	0,79%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00	0,79%
Fabbricati strumentali all’attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00	0,00%
Fabbricati strumentali all’attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00	0,10%
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%

La citata L.P. n. 14/2014, all'art. 8, comma 2, lettera e ter), stabilisce che il regolamento comunale può *“stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti indicati dall'articolo 5, comma 6, lettera a), per i fabbricati abitativi oggetto di locazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo)”*. Si tratta di contratti di locazione stipulati a canone concordato in base agli accordi sottoscritti dalle Associazioni di categoria con la promozione dei Comuni, ai sensi appunto, dell'articolo 2 comma 3 e dell'articolo 4 comma 1 della L. n. 431/1998.

Con deliberazione giunta n. 215 di data 20/12/2022 l'Amministrazione comunale ha preso atto dell'intervenuta approvazione dell'accordo territoriale per il Comune di Arco, sottoscritto in data 30 novembre 2022, fra le Associazioni della proprietà e degli inquilini maggiormente rappresentative nei suddetti territori, redatto secondo le indicazioni della Legge n. 431/1998, per i contratti di locazione a canone concordato.

Con precedente deliberazione di data odierna, immediatamente esecutiva, è stato introdotto l'art. 5bis al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), con il quale è data facoltà al Comune, con apposita deliberazione, di prevedere aliquote agevolate per le fattispecie previste dal sopraccitato art. 8 comma 2 della L.P. 14/2014.

In applicazione di tale disposizione normativa, si ritiene opportuno prevedere un'aliquota ridotta pari allo 0,445% per i fabbricati abitativi locati a canone concordato ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della L. n. 431/1998. Rimangono inalterate le altre aliquote, le detrazioni e le deduzioni in vigore per l'anno 2022, di cui alla deliberazione consiliare n. 8/2018.

L'applicazione dell'aliquota ridotta di cui al precedente paragrafo è riconosciuta, a pena di decadenza, a seguito di specifica comunicazione che il contribuente è tenuto a presentare al Comune secondo le modalità ed i termini previsti dall'art. 7 comma 2 del regolamento per la disciplina dell'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.). Tale comunicazione, in assenza di variazioni, è valevole anche per le annualità successive.

La suddetta riduzione, rispetto all'aliquota ordinaria pari allo 0,895%, comporta una perdita di gettito stimata in circa € 20.000,00 rispetto alla precedente annualità, alla quale provvede il Comune con il proprio bilancio.

Ricordando che con i Protocolli in materia di finanza locale a valere per gli anni dal 2016 al 2023, per quanto concerne la manovra della fiscalità locale, la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali hanno determinato l'istituzione di aliquote standard agevolate, differenziate per varie categorie catastali (in specie relative all'abitazione principale, fattispecie assimilate e loro pertinenze, ed ai fabbricati di tipo produttivo), quale scelta strategica a sostegno delle famiglie e delle attività produttive. Contestualmente è stato assunto l'impegno da parte dei Comuni di formalizzare l'approvazione delle aliquote stesse con apposita deliberazione (in quanto in carenza non troverebbero applicazione, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L.P. n. 14/2014 e dell'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006) e da parte della Provincia di riconoscere un trasferimento compensativo a copertura del minor gettito derivante dall'applicazione delle riduzioni così introdotte. Quindi, nonostante il Comune possa modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5, 6 e 14 della legge provinciale n. 14 del 2014, visti gli accordi assunti tra Provincia e Consiglio delle Autonomie Locali, l'Amministrazione comunale, ad esclusione della fattispecie di cui ai sopraccitati fabbricati abitativi locati a canone concordato, non intende modificare o articolare in modo diverso le suddette aliquote base stabilite.

Pertanto, la proposta per l'anno 2023 riferita alle aliquote, detrazioni e deduzioni è la seguente:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35%
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00%
Altri fabbricati abitativi locati a canone concordato (ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della L. n. 431/1998)	0,445%
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00	0,55%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00	0,55%
Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria"	0,00%
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79%
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00	0,79%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00	0,79%
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00	0,00%
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00	0,10%
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%

L'applicazione delle suddette aliquote, detrazioni e deduzioni, tenuto conto della base dati in possesso di Gestel srl e delle riscossioni delle annualità pregresse, comporterà un gettito IM.I.S. per l'anno 2023 stimato in 6,4 milioni di euro.

IL CONSIGLIO COMUNALE

premesse quanto sopra;

visti gli articoli da 1 a 14 ter della L.P. n. 14 di data 30/12/2014;

visto il Protocollo in materia di finanza locale a valere per l'anno 2023;

visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.);

visto l'art. 1, comma 767, della Legge n. 160 di data 27/12/2019;

visto l'art. 8 comma 3 della L.P. n. 14 del 2014, il quale prevede che: *“Fatto salvo quanto previsto in materia dalla L.P. 36/1993, le deliberazioni in materia di IM.I.S. sono adottate prima dell'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario coincidente con il periodo d'imposta cui esse si riferiscono. Le deliberazioni adottate dopo l'approvazione del bilancio di previsione si applicano dal periodo d'imposta successivo.”*

riscontrato, ai sensi dell'art. 54, c. 1, del D.Lgs. 446/1997 e dell'art. 1, c. 169, della L. n. 296/2006, l'obbligo per il Comune di deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, entro lo stesso termine previsto per il bilancio e, in ogni caso, prima della delibera che approva il bilancio di previsione;

preso atto che, sulla base del combinato disposto di cui al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2023 e della L. 29/12/2022 n. 197, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 è differito al 30 aprile 2023;

dato atto che le aliquote, le detrazioni e le deduzioni oggetto di approvazione, trovano applicazione dal 01.01.2023, in quanto adottate entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023;

ritenuto, per quanto richiamato sopra, che sussistano i presupposti per la dichiarazione dell'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 03.05.2018 n. 2, stante l'esigenza di garantire con urgenza un efficiente ed efficace svolgimento dell'azione amministrativa, nell'esclusivo pubblico interesse;

visto il decreto del Sindaco 65 di data 20 dicembre 2022 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali per l'anno 2023;

visto il decreto del Sindaco n. 67 di data 17 gennaio 2023 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi di responsabile d'ufficio e attribuzione funzioni dirigenziali sostitutive ai titolari di posizione organizzativa per l'anno 2023;

visto il “Regolamento interno per le adunanze del Consiglio comunale”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 di data 31 marzo 2010 ed entrato in vigore in data 19 aprile 2010 e s.m.;

visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

vista la deliberazione n. 4 di data 25 gennaio 2022, immediatamente esecutiva con la quale il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2022 – 2024 e nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) 2022 – 2024;

vista la deliberazione n. 11 di data 27 gennaio 2022, immediatamente esecutiva con la quale la Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2022 – annualità 2022 – 2024;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico e alla correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativa - Finanziaria, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A), sub. 1;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativa - Finanziaria, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A, sub. 2);

con voti favorevoli n. 17 ed astenuti n. 3 (Consiglieri Bresciani Stefano, Tamburini Stefano e Pallaoro Oscar) su n. 20 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese con il sistema della votazione elettronica,

DELIBERA

1. di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice per l'anno di imposta 2023:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALiquOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35%	€ 369,17	
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%		
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00%		
Altri fabbricati abitativi locati a canone concordato (ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della L. n. 431/1998)	0,445%		
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00	0,55%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con	0,55%		

rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00			
Fabbricati destinati ad uso come “scuola paritaria”	0,00%		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all’albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00	0,79%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00	0,79%		
Fabbricati strumentali all’attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00	0,00%		
Fabbricati strumentali all’attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00	0,10%		1.500,00
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%		

2. di stabilire che l’applicazione dell’aliquota ridotta per gli la fattispecie “altri fabbricati abitativi locati a canone concordato (ai sensi dell’articolo 2 comma 3 della L. n. 431/1998)” è riconosciuta, a pena di decadenza, a seguito di specifica comunicazione che il contribuente è tenuto a presentare al Comune secondo le modalità ed i termini previsti dall’art. 7 comma 2 del regolamento per la disciplina dell’imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) e che tale comunicazione, in assenza di variazioni, è valevole anche per le annualità successive;
3. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all’art. 12 comma 3 lettera d) della L.P. n. 14/2014 e dell’art. 1 comma 767 della Legge n. 160/2019, il presente provvedimento dovrà essere pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze entro il 28 ottobre 2023, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
4. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
 - a) opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Con voti favorevoli n. 17 ed astenuti n. 3 (Consiglieri Bresciani Stefano, Tamburini Stefano e Pallaoro Oscar) su n. 20 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese con il sistema della votazione elettronica, **IL CONSIGLIO COMUNALE DICHIARA** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Flavio Tamburini

(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Giorgio Osele

(firmato digitalmente)
